



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI GROSSETO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DONATI	FRANCESCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MORSELLI	EDOARDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MENCARELLI	ANGELO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 609/10  
depositato il 20/10/2010

- avverso AVVISO DI PAGAMENTO n° 05120100038095102000 TARSU/TIA 2010  
contro COMUNE DI [REDACTED]

difeso da:

CALANDRUCCIO MICHELE  
E D.SSA GRAZIANA DELLA ZOPPA  
VIA FARINI 18 43100 PARMA PR

proposto dal ricorrente:

difeso da:

CALANDRUCCIO MICHELE  
E D.SSA GRAZIANA DELLA ZOPPA  
VIA FARINI 18 43100 PARMA PR

altre parti coinvolte:

CONC. EQUITALIA GERIT S.P.A.  
VIA GORIZIA, 31 58100 GROSSETO GR

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 609/10

UDIENZA DEL

24/11/2011

ore 16:30

SENTENZA

N°

124/04/12

PRONUNCIATA IL:

22/12/2011

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

19/04/2012

Il Segretario

IL DIRETTORE

Con ricorso, spedito il 10/10/2010, a mezzo nostro  
portale al Comune di [redacted] e  
alla Equitalia Gest S.p.A., le [redacted]  
- come rappresentata e difesa in atti, proponere opposizione  
contro l'avviso di pagamento di cui sopra, notificato  
il 17/06/10 dalla Equitalia, Agente della Riscossione  
per la pronuncia di quanto riguarda la richiesta di  
pagamento delle somme di E 72.219,00 per la Tassa  
Rifiuti Solidi Urbani, anno 2010, sostenendo l'autonomia  
improprietà del detto avviso, la illegittimità, in via  
preliminare, della applicazione della Tassa per l'anno di cui  
si tratta per essere stata adottata la struttura relativa, la  
illegittimità in subordine della Tariffa comunale applicata  
per violazione dell'art. 68 D.Lgs 507/1997 e, per finire, la il-  
legittima applicazione della addizionale provinciale e comunale  
- chiedono, quindi, la revocazione che la Commissione adita,  
prima di applicazione del Regolamento per l'applicazione delle  
Tasse, disponesse l'annullamento dello avviso di paga-  
mento e, in via subordinata, per quanto riportabile l'importo  
di E 50.924,00, per la voce «alloggio nelle ristoranti» e per  
la percentuale del 15% per la parte addizionale provinciale  
e comunale. Si conchiude, quindi, in preda il  
solo Comune di [redacted] per far valere  
l'immutabilità, l'intermunicipalità e la infondazione nel  
mento, della ragione emessa dalle Punta Ala Gest S.p.A. Le  
parti depositavano, poi, le rispettive memorie illustrative per  
richiedere ed integrare le ragioni di contestazione e difesa  
pre esposte negli atti preliminari depositate la precedente  
venera trattata alla udienza di discussione del 24/11/011,  
nella quale la Commissione riservava la decisione che poi  
veniva deliberata alla successiva udienza del 22/12/011,  
come da motivazione e dispendio che seguono -

Atti della decisione

Il ricorso risulta fondato e deve essere accettato per quanto di ragione.

Giurvo la risoluzione della controversia preliminare, e principale, sollevata dalla ricorrente solista inerente l'abrogazione, per l'anno 2010, della disciplina della Tassa, prevista dal capo III del D. Lgs n. 507/1993, e conseguentemente decisa per la controversia che si occupa e il collegio ritiene che debba essere risolta a favore delle ragioni addotte dalla ricorrente medesima. E ciò perché, nell'alternativa delle varie disposizioni normative intervenute a mancare, per l'anno 2010 che si occupa il regime di proroga della Tassa secondo, come detto, le disposizioni del D. Lgs 15/11/1993 n. 507 e, conseguentemente, la Tassa dei rifiuti è illegittima.

Occorre, quindi, a conferma di quanto con rilevato dal collegio, ripercorrere l'impugnamento della problematica di cui si controversia.

Come noto la Tassa Smezzamento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) trova la propria disciplina, nel più generale quadro del riordino delle finanze locali, con il decreto legislativo n. 507 del 15/11/1993. Con l'approvazione, poi, del D. Lgs 5/02/1997 n. 22, cosiddetto decreto Ronchi, venne introdotta la Tassa per la gestione dei rifiuti urbani, detta pure Tassa di Gestione Ambientale (TGA), quale corrispettivo per il servizio di smaltimento, e con tale decreto, e con l'art. 49, comma 1, venne espressamente soppressa la Tassa, con la previsione di un regime transitorio, disciplinato da regolamento attuativo (si veda il DPR 17/04/1999 n. 158) e il termine di otto anni entro i quali i Comuni dovevano raggiungere la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Quindi i Comuni avrebbero dovuto introdurre la TGA dal gennaio 2008. Da questa data, però, si sono succeduti vari provvedimenti normativi, che hanno spostato fino al primo gennaio 2010 il

passato transitorio, completando la situazione del prelievo in vigore nel 2006 anche purché con l'arrivo del nuovo Codice dell'Ambiente, D. lgs 152/2006 ma stata abrogata la TIA prevista dal decreto Rancchi, con la previsione di una nuova tariffa da determinarsi con il regolamento ivi previsto, fermo restando che fino alla emanazione del predetto regolamento continuavano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti. Regolamento, si badi bene, che alla data di introduzione delle presenti controversie, non risulta approvato ed emanato.

Ora tenuto conto che l'ultima proroga della Tarma, or mente dell'art. 5 D.L. n. 208 del 30/11/2008, è fino all'anno 2009, con possibilità per i comuni di applicazione della Tarma oppure la TIA in attesa della nuova tariffa da determinarsi con il relativo previsto regolamento, si pone il problema della Tarmanoni dei rifiuti per l'anno di compimento 2010 che ci occupa, e non essendo ancora emanato il regolamento di cui all'art. 238 D. lgs 03/04/2006 n. 152 (Codice dell'Ambiente) oppure con ulteriore diffinimento di Tarmanoni, è evidente che per l'anno 2010 in quanto la Tarma, in assenza di una disposizione normativa di proroga del regime neo transitorio, è stata sostituita dalle Tariffe della TIA, combinata come detto alla emanazione del pre' ricordato regolamento. - Con la conseguenza, per il caso che ci interessa, che il Comune di [redacted], imponente, non può pretendere il pagamento, a carico della ricorrente, delle somme portate dallo avviso di pagamento impugnato in punto sede, non potendo applicare la Tarma Rifiuti Solidi Urbani, di cui il legislatore ha già disposta l'abrogazione. - Alle stregua di tali considerazioni il ricorso merita accoglimento con la compensazione delle spese tra le parti tenuto conto della particolarità della materia trattata e della completezza della normativa applicata.

A occupamento necessario P. 4/11


accoglie il ricorso e si compensano le spese.

Gravito 22/12/11

rel. Relatore

Edoardo De Santis

El. Mancini



Il Presidente  
Gianluigi Donati